

Attualità

Anno nuovo, Irap più leggera (2)

9 Gennaio 2007

Aumentata la deduzione per l'incremento della base occupazionale per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici nelle regioni del Sud

Thumbnail
Image not found or type unknown

L'articolo 1, comma 266, della legge finanziaria per il 2007, oltre a prevedere la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali e una deduzione forfetaria per ogni lavoratore a tempo indeterminato, inserisce il comma 4-sexies all'articolo 11 del Dlgs n. 446/1997, e integra la disciplina relativa alla deduzione per incremento della base occupazionale prevista dai commi 4-quater e 4-quinquies della stessa norma.

Tale disposizione, contenuta nella lettera e) del comma 266, ha lo scopo di incentivare l'assunzione di *"lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione"*. Si tratta, in particolare, delle donne di un'area geografica al livello NUTS II, nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili precedenti, e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata, per almeno due dei tre anni civili precedenti.

La norma dispone che nell'ipotesi che le nuove assunzioni riguardino tali soggetti, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater - consistente nel minore importo tra il costo del lavoro del neoassunto e 20mila euro - è, rispettivamente, moltiplicato:

- per cinque, nel caso che le assunzioni vengano effettuate nelle particolari aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato Ce (si tratta di

assunzioni effettuate in Molise, Abruzzo, e particolari zone in regioni del Centro-Nord)

- per sette, nel caso che le nuove assunzioni avvengano nelle particolari aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato Ce (si tratta di assunzioni effettuate nelle regioni del Sud: Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Valgono, in ogni caso, i limiti di intensità di aiuto consentiti, per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, dal regolamento (Ce) n. 2204/2202, nonché le ulteriori condizioni in materia di assunzioni di lavoratori svantaggiati previsti dallo stesso regolamento.

A conclusione di quanto appena detto sulle nuove deduzioni, occorre aggiungere che quelle di nuova introduzione (deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali e deduzione forfetaria di 5mila o 10mila euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato) non sono cumulabili con quelle già previste dall'attuale legislazione. Infatti, il comma 4-*septies* dell'articolo 11, dopo aver precisato che per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-*bis* e 4-*quater* non può comunque eccedere l'importo del relativo costo complessivo effettivo a carico del datore di lavoro, stabilisce il divieto di cumulare per lo stesso dipendente le deduzioni introdotte dalla Finanziaria per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato - la deduzione, appunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e quella forfetaria di 5mila (o di 10mila nelle regioni del Sud) - con quelle già esistenti (deduzione delle spese sostenute per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione e lavoro e addetto alla ricerca e sviluppo, deduzione forfetaria di 2mila euro fino a un massimo di cinque dipendenti e deduzione per l'incremento della base occupazionale).

In concreto, il soggetto passivo che vuole ottenere il massimo beneficio fiscale in termini di deduzioni dalla base imponibile Irap dovrà confrontare, per ciascun dipendente, l'importo massimo delle deduzioni già esistenti con quello ottenibile in base alle nuove deduzioni, sempreché, ovviamente, in entrambi i casi ricorrano le condizioni di applicabilità delle deduzioni stesse.

Tenendo presente che:

- la deduzione di 5mila euro è incompatibile con quella di 10mila
- nel caso di compatibilità tra deduzioni, l'importo massimo del beneficio per ogni lavoratore non può complessivamente superare il costo del lavoro sostenuto per il singolo lavoratore

(con la conseguenza che le deduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5 sono, per ogni singolo lavoratore, tra loro cumulabili solo fino al raggiungimento del costo sostenuto dal datore di lavoro)

- la deduzione per incremento occupazionale spetta solo in relazione ad assunzioni a tempo indeterminato, con la conseguenza che non è cumulabile con la deduzione spettante in caso di assunzioni effettuate con contratti di formazione e lavoro e con contratti di apprendistato che hanno natura di contratti a tempo determinato,

si riporta una **tabella** che può aiutare a capire se una qualunque deduzione sia o meno cumulabile con altre (la cumulabilità di una deduzione con un'altra viene indicata con il segno verde; il segno rosso indica, invece, incumulabilità).

Sul tema delle deduzioni Irap occorre, infine, segnalare il comma 269 dell'articolo 1 della legge 296/2006, il quale, al fine di anticipare gli effetti delle nuove disposizioni, in sede di calcolo del versamento in acconto del primo periodo di applicazione delle nuove norme (che nella generalità dei casi coinciderà con l'anno 2007), prevede che il contribuente può assumere come dato storico, vale a dire, come imposta del periodo precedente (anno 2006), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove deduzioni e tenendo conto anche della loro graduale introduzione. Analoga facoltà viene accordata per il secondo periodo d'imposta di applicazione delle nuove deduzioni.

2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 8

di

Flavio Ferrini

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/anno-nuovo-irap-piu-leggera-2>